REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace dell'Ufficio di Palermo - Sezione 2^, Dott. Pietro Di Girolamo, definitivamente decidendo, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

sul ricorso depositato il 18-3-2010, iscritto al n. del Ruolo generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2010, proposto da

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana Mongiovì e Danilo Mongiovì, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di essi, a Palermo in via A. Leanti n. 5;

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro-tempore, in giudizio ex art. 23 comma 4 L. 24-11-1981 n. 689;

RESISTENTE

AVVERSO: Verbale di violazione n. 01

Motivi della decisione

La domanda è fondata, nei termini di cui appresso.

Ai fini della decisione della controversia oggetto del presente giudizio, si deve avere riguardo a quanto emerge dagli atti processuali.

Deve farsi riferimento alle conclusioni rispettive delle parti, nonché al contenuto del verbale di violazione opposto, ai motivi dedotti a sostegno del ricorso, alle controdeduzioni dell'amministrazione resistente ed ai documenti prodotti da entrambe le parti.

Nel merito della causa, in ordine al primo motivo di opposizione, si deve rilevare che il fatto illecito amministrativo oggetto del verbale opposto è stato accertato in data 14-8-2009; che il verbale medesimo è stato notificato al destinatario ai sensi della L. 890/82, concernente la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, con raccomandata a. r., deposito del plico nell'ufficio postale e spedizione di comunicazione di avvenuto deposito, con raccomandata, ai fini della conoscenza dell'atto amministrativo da parte dell'odierno ricorrente; che il procedimento di notificazione deve considerarsi concluso in data 23-1-2010 e la notificazione del verbale all'odierno ricorrente eseguita in questa stessa data; che è alla data del 23-1-2010 che deve farsi riferimento, quale data di notificazione dell'atto, essendo il termine di giorni 150 prescritto dall'art. 201 C.d.S. posto, nella fattispecie, anche nell'interesse del soggetto destinatario della notificazione, oltre che dell'amministrazione procedente.

L'art. 201 comma 1 C.d.S. prescrive la notifica del verbale entro centocinquanta giorni dall'accertamento (termine vigente alla data dell'accertamento, successivamente novellato e ridotto a novanta giorni).

Il comma 5 dello stesso art. 201 sancisce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Nella fattispecie, deve farsi luogo all'applicazione della disposizione recata dal citato comma 5 dell'art. 201 C.d.S..

Il Giudice conosce il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione civile seconda n. 29701/2008, tuttavia ritiene di confermare il proprio convincimento, anche sulla base del contenuto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 477/02.

Infatti, a parere del decidente, il termine di giorni centocinquanta in questione è posto anche nell'interesse del soggetto destinatario della notifica ed entro il medesimo termine il procedimento di notificazione deve concludersi.

Di conseguenza, la sanzione amministrativa pecuniaria derivante all'odierno ricorrente dal verbale di violazione in esame è estinta ai sensi di tale disposizione, essendo stata la notifica del verbale medesimo eseguita oltre il centocinquantesimo giorno.

Sulla base delle superiori considerazioni, il verbale impugnato si rivela illegittimo e, pertanto, deve essere annullato; il ricorso proposto, da canto suo, poiché fondato, deve essere accolto.

L'annullamento del verbale impugnato e l'accoglimento del ricorso determinano la soccombenza dell'amministrazione opposta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del ricorrente ed a carico del Comune di Palermo, nella misura complessiva di € 155.00, di cui € 38.00 per borsuali ed € 117.00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Delle spese così liquidate non può essere disposta la distrazione in favore del procuratore e difensore, non avendo questi espressamente dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compenso professionale.

Non può essere accolta la richiesta formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non risultando sussisterne i presupposti processuali nel comportamento dell'amministrazione resistente.

La decisione del giudizio nel senso ora indicato assorbe ogni altra questione derivante dagli atti del processo, con particolare riferimento a quelle derivanti dagli altri motivi di opposizione e dalle eccezioni rispettive dell'amministrazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla il verbale di violazione n.

in data 14-8-2009 del Comune di Palermo;

condanna il resistente Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente , delle spese del giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 155.00, di cui € 38.00 per borsuali ed € 117.00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Palermo, 27-3-2012.

Il Giudice di pace

Depositato in Cancelleria
oggi 17 APR. 2012
IL CANCELLIERE
Dott. Teresa Chiappara